

I proprietari o i conduttori di castagneti che acquistano astanti o materiale di moltiplicazione devono comunicare ai competenti uffici del servizio fitosanitario regionale la fonte di approvvigionamento del materiale di Castanea, entro 10 giorni dal ricevimento. Detta comunicazione deve essere inviata a mezzo lettera raccomandata A.R. o via fax o con posta elettronica certificata. Gli stessi sono tenuti a tenere scrupolosamente sotto osservazione i giovani impianti, in modo da poter intervenire in tempo utile, asportando e bruciando eventuali organi infestati alla ripresa vegetativa e, comunque, entro il mese di maggio.

3. Prescrizioni nelle aree d'insediamento

Nelle aree d'insediamento sono istituiti i seguenti obblighi, restrizioni e prescrizioni:

- divieto di prelievo, utilizzo o movimentazione del materiale di propagazione da piante del genere *Castanea* ad eccezione dei semi;
- divieto, per chiunque e a qualsiasi titolo, di trasportare piante, rami, foglie, e qualsiasi altra parte di pianta, comprese le gemme, del genere *Castanea*, al di fuori o all'interno delle "zone insediamento";
- obbligo di comunicazione, con preavviso di almeno 20 giorni al competente ufficio del servizio fitosanitario regionale, di qualsiasi intervento che richieda l'utilizzazione di materiale di propagazione castanicolo;
- sospensione dell'autorizzazione all'uso del passaporto delle piante, di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, relativamente al genere *Castanea*, per tutte le aziende vivaistiche i cui appezzamenti produttivi ricadono, anche parzialmente, nelle aree di insediamento.

Ai sensi dell'articolo 12, punti 2 e 3, del D.M. 30 ottobre 2007, i vivai e i centri di giardinaggio verranno autorizzati all'uso del passaporto delle piante, solo se mantengono le giovani piante di *Castanea*, sin dall'inizio del ciclo produttivo e almeno nel periodo compreso tra l'1 maggio e il 31 ottobre, all'interno di una struttura ricoperta con idonea rete escludi-insetto (maglia di 1 mm massimo), distanziata dalla chioma e con ingresso dotato di una doppia porta antinsetto. Il servizio fitosanitario regionale, previa acquisizione dell'istanza e della relativa documentazione allegata, disporrà gli opportuni accertamenti fitosanitari per verificare l'idoneità delle strutture e dei materiali di moltiplicazione prodotti, contraddistinti per lotti. In caso di esito positivo l'autorizzazione all'uso del passaporto sarà riferita ai singoli lotti. La movimentazione sarà consentita esclusivamente nel periodo dall'1 novembre di ciascun anno al 30 aprile dell'anno successivo.

4. Prescrizioni nelle aree di nuova infestazione (focolaio) e nelle fasce tampone

Nel periodo febbraio-agosto obbligo di taglio e distruzione, mediante bruciatura, di tutti i rami con presenza di galle, formatesi a spese di foglie e infiorescenze, per l'attività trofica delle larve.

Nei boschi cedui, ove possibile, taglio a raso delle ceppaie infestate, comprese le matricine, e di tutti i polloni in vicinanza del fusto, con bruciatura della ramaglia sul posto.

Nell'area circostante alle piante infestate dovranno essere effettuate accurate ispezioni, per verificare la diffusione dell'insetto.

Sono, inoltre, valide le medesime prescrizioni stabilite per le aree d'insediamento.

5. Contenimento biologico del cinipide con antagonisti

Il servizio fitosanitario regionale potrà adottare ogni utile iniziativa per il contenimento biologico del parassita, beneficiando dell'azione degli antagonisti naturali già presenti nell'ambiente e prevedendo l'introduzione del parassitoide *Torimus sinensis* Kamijo.

(2011.17.1368)003

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 22 aprile 2011.

Integrazione all'Allegato A del Protocollo di intesa tra la Regione siciliana - Assessorato della sanità - e l'Università degli studi di Catania, sottoscritta il 4 marzo 2011.

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, recante "Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana";

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30 "Norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali";

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 "Disciplina dei rapporti fra servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419";

Visto il D.P.C.M. del 24 maggio 2001 "Linee guida concernenti i protocolli d'intesa da stipulare tra Regioni ed università per lo svolgimento delle attività assistenziali delle università nel quadro della programmazione nazionale e regionale ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 517/1999. Intesa ai sensi dell'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale" ed, in particolare, l'art. 14, comma 2, ai sensi del quale, sulla base di

specifici protocolli di intesa, possono realizzarsi integrazioni tra aziende ospedaliere ed università, al fine di pervenire alla costituzione di aziende ospedaliere universitarie, la cui organizzazione ed il cui funzionamento è regolato dal decreto legislativo n. 517/1999;

Visto il decreto 4 marzo 2010, n. 645, di approvazione del Protocollo d'intesa, sottoscritto il 12 agosto 2009, tra la Regione siciliana - Assessorato della sanità - e l'Università degli studi di Catania, come risultante a seguito della modifica apportata dall'integrazione dell'11/17 febbraio 2010, il cui testo costituisce parte integrante dello stesso decreto;

Vista l'integrazione al Protocollo d'intesa con l'Università degli studi di Catania, sottoscritta il 4 marzo 2011, con la quale le parti hanno convenuto di apportare alcune modifiche all'allegato "A" dello stesso Protocollo, con la previsione delle strutture ivi richiamate, rimanendo invariate le restanti parti, nonché di stabilire che le risorse per la gestione dei programmi infradipartimentali afferiscono al dipartimento assistenziale di riferimento;

Ritenuto, pertanto, di approvare la summenzionata integrazione al Protocollo d'intesa con l'Università degli studi di Catania, sottoscritta il 4 marzo 2011, che costituisce parte integrante del presente decreto;

Decreta:

Art. 1

Per quanto in premessa specificato, si approva l'integrazione all'allegato "A" del Protocollo d'intesa con l'Università degli studi di Catania nel testo coordinato di cui al decreto n. 645/2010, sottoscritta il 4 marzo 2011, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 22 aprile 2011.

RUSSO

Allegato

Protocollo d'intesa tra la Regione siciliana e l'Università degli studi di Catania

Integrazione all'allegato "A" del testo coordinato di cui al decreto 4 marzo 2010, n. 645

La Regione siciliana nella persona dell'Assessore per la salute, dr. Massimo Russo, e l'Università degli studi di Catania nella persona del Magnifico Rettore, prof. Antonino Recca.

Premesso che nell'elaborazione del protocollo si è tenuto conto delle seguenti disposizioni:

- il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 "Riordino della disciplina sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421" e s.m.i.,
- il decreto legislativo 21 dicembre 1999 n. 517 "Disciplina dei rapporti tra il servizio sanitario nazionale ed università a norma dell'art. 6 della legge 30 novembre 1998 n. 419";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001 "Linee guida concernenti i protocolli d'intesa da stipulare tra Regioni ed Università per lo svolgimento delle attività assistenziali delle università nel quadro della programmazione nazionale e regionale ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 21 dicembre 1999 n. 517. Intesa, ai sensi dell'art. 8 della legge 15 marzo 1997 n. 59";
- il decreto 6 agosto 2007, n. 1657 con il quale si è reso noto che l'Accordo attuativo del Piano previsto dall'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sottoscritto il 31 luglio 2007 tra il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Presidente della Regione, ed il Piano di rientro, di riorganizzazione, di riqualificazione e di individuazione degli interventi per il perseguimento del riequilibrio economico del servizio sanitario regionale, che, al punto C.1.3, impegna la Regione alla revisione ed alla stipula di nuovi protocolli d'intesa con le Università di Catania, Messina e Palermo, sono stati approvati dalla Giunta regionale n. 312 dell'1 agosto 2007;
- la legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009 "Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale";

Considerato che l'allegato "A" del Protocollo d'intesa contempla tra le strutture pubbliche in cui hanno sede specifiche attività didattiche, per le quali è previsto il loro graduale trasferimento presso la AOUP di Catania, l'unità operativa complessa di urologia del P.O. di Acireale afferente all'ASP di Catania, in relazione alla quale il direttore generale di quest'ultima, con nota prot. n. 65994 del 27 settembre 2010, ne ha richiesto il trasferimento presso l'Azienda O.U. Policlinico - Vittorio Emanuele, la cui direzione generale, con prot. 71876 del 24 novembre 2010, vistata dal Magnifico rettore dell'Università degli studi di Catania, ha manifestato piena disponibilità al suddetto trasferimento, le cui procedure avranno avvio immediatamente e si concluderanno entro l'inizio dell'anno accademico 2011/2012;

Considerato, altresì, che il direttore generale della AOUP con note n. 63911 del 19 ottobre 2010 e 66201 del 29 ottobre 2010, ha proposto la modifica dell'allegato "A" del Protocollo d'intesa per la trasformazione del P.S. Ostetrico del PO "Santo Bambino", afferente ai servizi di ostetricia e ginecologia del dipartimento materno infantile, da struttura semplice a struttura complessa in ragione sia dell'elevato numero di parti che del numero di interventi effettuati presso il summenzionato pronto soccorso ostetrico il quale assicura le risposte alle emergenze sanitarie in ostetricia e ginecologia; nonché tenuto conto che presso il presidio "Santo Bambino" viene garantita contestualmente ad una qualificante attività assistenziale anche attività di ricerca e di didattica (Centro servizi multimediale con biblioteca virtuale e laboratorio informatico per la gestione di casi clinici in ambiente virtuale con valutazione delle iniziative diagnostiche e terapeutiche) fra le quali riveste particolare importanza l'utilizzo di metodiche di simulazione che attraverso l'uso di specifiche tecnologie ricreano condizioni avverse di particolare criticità, con specifico riguardo all'attività operatoria e all'area di emergenza, consentendo agli operatori di migliorare la capacità di agire in sicurezza anche nelle condizioni di estrema criticità, testando le proprie capacità cliniche e decisionali;

Considerato che con la medesima nota del 29 ottobre 2010 la direzione generale dell'AOUP manifesta inoltre l'esigenza di istituire integrando allo scopo il relativo "allegato A" la UOC di traumatologia

al fine di approntare percorsi assistenziali adeguati a fronteggiare emergenze traumatologiche prevedendone l'attivazione contestualmente all'avvio delle attività del nuovo pronto soccorso;

Preso atto di quanto prospettato con la stessa nota del 29 ottobre 2010 in ordine alla rimodulazione organizzativa del dipartimento di emergenza-urgenza con la prevista soppressione della UOC di chirurgia d'urgenza, le cui attività confluiranno nell'ambito dell'unità operativa complessa di medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza, nonché al dipartimento di emergenza-urgenza, con relativa modifica dell'allegato "A";

Preso atto della determinazione della AOUP di Catania di istituire presso il dipartimento di emergenza-urgenza il programma infradipartimentale di chirurgia d'urgenza addominale;

Ritenuto, pertanto, in correlazione alle esigenze di integrazione dell'offerta assistenziale e organizzative manifestate, specificate nella summenzionata nota, di dovere modificare l'allegato "A" del Protocollo d'intesa, nei termini sopra descritti, rimanendo invariate le restanti parti;

Preso atto che la citata proposta non incide sulla percentuale di riduzione del numero delle strutture complesse nella misura del 5% prevista dal Piano di rientro, avendo l'A.O.U.P. assicurato, in sede di predisposizione dell'atto aziendale, una contrazione delle UU.OO.CC. in misura percentuale superiore rispetto a quella richiesta;

Ritenuto infine di dovere chiarire che la gestione delle risorse dei programmi infradipartimentali afferisce al dipartimento di riferimento; Convengono quanto segue:

Art. 1

Per le superiori motivazioni, l'allegato "A" del protocollo d'intesa nel testo coordinato di cui al decreto 4 marzo 2010 n. 647, è modificato con la previsione delle strutture richiamate in premessa nei seguenti termini, rimanendo invariate le restanti parti:

- la UOC di urologia del PO di Acireale afferente l'ASP di Catania è trasferita presso l'AOUP; le procedure per il trasferimento avranno inizio tempestivamente, previo accordo fra i direttori generali delle Aziende interessate e dovranno essere definite non oltre l'inizio del nuovo anno accademico 2011-2012;
- il P.S. ostetrico del PO Santo Bambino, afferente ai servizi di ostetricia e ginecologia del dipartimento materno-infantile, è trasformato da struttura semplice a struttura complessa;
- è istituita presso l'AOUP la UOC di traumatologia, la cui attivazione avrà inizio contestualmente all'inizio dell'avvio delle attività del nuovo pronto soccorso dell'ospedale San Marco di Librino, salvo diversa valutazione in ordine alla relativa allocazione territoriale che potrà ritenersi correlata all'apertura del pronto soccorso del presidio Gaspere Rodolico;
- le attività della UOC di chirurgia d'urgenza, confluiranno nell'ambito dell'unità operativa complessa di medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza, nonché del dipartimento di emergenza-urgenza; contestualmente la UOC di I chirurgia è trasferita dal dipartimento di chirurgia generale e oncologica al dipartimento di emergenza-urgenza;

È istituito presso il dipartimento di emergenza-urgenza, in relazione alle riscontrate necessità assistenziali, il programma infradipartimentale di chirurgia d'urgenza addominale.

Art. 2

Le risorse per la gestione dei programmi infradipartimentali afferiscono al dipartimento assistenziale di riferimento.

Palermo, 4 marzo 2011.

L'Assessore: Russo
Il Rettore: Recca

(2011.18.1387)102

DECRETO 26 aprile 2011.

Verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento istituzionale ai sensi dell'art. 5 del decreto n. 463/2003. Approvazione dello schema di istanza e della relativa modulistica.

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria ed in particolare gli artt. 8-bis, 8-ter e 8-quater introdotti dal decreto legislativo n. 229/99;